

Pubblicato il 28/08/2018

N. 00757/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01569/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2018, proposto da Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“1. del D.A. n. 64/GAB del 3 agosto 2018 e relativo allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito WEB istituzionale in data 6 agosto 2018, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2018/2019”, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato (cfr. art. 4

All. A) i periodi e le specie dell'attività venatoria in contrasto con il parere ISPRA nonché con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV); ed in particolare nelle parti in cui:

“a) autorizza l'apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018;

“b) autorizza il prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio selvatico, nonché il prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio dal 1° settembre 2018 ed il prelievo anticipato della specie Quaglia dal 16 settembre 2018 anziché dal 1° ottobre;

“c) autorizza il prelievo anticipato a far data dal 1° settembre 2018 delle specie Merlo, Gazza e Ghiandaia a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse;

“d) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 31 anziché al 20 gennaio 2019;

“e) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 31 gennaio 2019, anziché al 31 dicembre 2018, o, in subordine, al 10 gennaio 2019;

f) estende il prelievo venatorio delle specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Volpe fino al 10 febbraio 2019;

“2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato”.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

VISTO il decreto presidenziale n. 30/2018 che ha regolato, in rapporto a tutte le Sezioni del TAR Palermo, l'esercizio dei poteri cautelari presidenziali nel

periodo feriale dal 1° al 31 agosto del corrente anno;

PREMESSO che, in applicazione dei termini dilatori previsti dalla legge, la prima Camera di consiglio utile per l'esame collegiale dell'istanza cautelare è quella del 14 settembre 2018, come da calendario della Seconda Sezione di questo TAR;

OSSERVATO che secondo l'assunto di parte ricorrente *“sussistono fondati motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegittimo esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale in regime di preapertura”*;

- che tali *“indifferibili motivi”* sarebbero *“...costituiti dall'irreparabile danno al patrimonio faunistico ed ambientale che si determinerebbe per effetto della esecuzione del provvedimento impugnato nell'intero territorio regionale, e specificamente in dipendenza delle seguenti disposizioni (cfr. art. 4 All. A del decreto impugnato)”*:

“a) apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018;

“b) prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio selvatico, nonché prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio a far data dal 1° settembre 2018;

“c) prelievo anticipato a far data dal 1° settembre 2018 delle specie Merlo, Gazza e Ghiandaia a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse”;

VISTO, tuttavia, il Decr. Ass.le. impugnato con le sottostanti motivazioni;

CONSIDERATO, in particolare:

- che in detto Decreto si richiama espressamente il parere favorevole reso dal Comitato Regionale Faunistico Venatorio (C.R.F.V.) in data 17 maggio 2018 sulla proposta del Calendario Venatorio 2018/2919;

- la Regione ha parzialmente accolto il parere dell'ISPRA, su cui tanto insiste parte ricorrente, ad es. in tema di definizione del *“piano di abbattimento di Allodola, Quaglia e Beccaccia”*, di *“posticipazione dell'apertura della caccia all'Allodola”*,

di “*autorizzazione di alcune giornate per la caccia al Merlo, Ghiandaia e Gazza*”, di “*autorizzazione di non più di due giornate per la caccia alla Tortora*”, di “*esclusione della caccia all'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, RG2, SR2*”, di “*posticipazione dell'apertura della caccia agli acquatici 1'1 di novembre negli AA.TT.CC. di TP2, RG2, SR2*”, di “*posticipazione all' 1 di ottobre della caccia alla volpe in forma vagante*”, ecc.;

CONSIDERATO, peraltro, che, per la parte in il parere dell'ISPRA è stato parzialmente disatteso, il Decr. Ass.le impugnato ha testualmente evidenziato che:

a) “*...in Sicilia non sono state istituite le unità operative tecniche consultive decentrate dell'ISPRA ex art. 7, comma 2, L.n. 157/1992; che il parere sulla proposta di C.V. 2018/19 reso dall'Istituto, sebbene dichiaratamente rivolto all'Isola, tuttavia, in concreto, contiene una serie di osservazioni tutte di carattere generale e nessuna riferita alla specifica realtà regionale*”;

b) “*... la funzione istituzionale dell'Istituto prevista dall'art. 7, L. n. 157/1992 non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di sopportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere (Tar Lazio, sent. n. 2443/2011)*”;

RILEVATO, altresì, che, limitatamente alle date di apertura e chiusura della caccia ad alcune specie animali, il Decr. Ass.le impugnato ha tenuto conto anche del fatto che:

a) “*... sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica e in*

adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, è stato attuato in Sicilia il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali ex Decreto dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente (A.R.T.A) n. 970/1991 come integrato dal Decreto A.R.T.A. 17/07/2015”;

b) “ *... attraverso l'attuazione di tale piano i grandi boschi siciliani dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie sono stati preclusi all'attività venatoria; che attraverso l'attuazione dello stesso piano tutte le aree umide siciliane di pregio sono state interdette alla caccia”;*

c) “ *... in aggiunta alle 79 aree protette istituite in forza del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve sono stati recentemente istituiti in Sicilia il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Parco dei Monti Sicani che ha esteso il divieto di caccia alle residue zone boschive siciliane”;*

RITENUTO, di conseguenza, che, pur a fronte delle articolate censure dedotte in ricorso, il provvedimento impugnato appare sorretto da congrue e chiare motivazioni, tali da spiegare le ragioni per cui la Regione abbia ritenuto (con propria valutazione di merito) di disattendere in parte i rilievi formulati dall'ISPRA;

Ritenuto, infine, che attesa la peculiare natura del provvedimento impugnato e quindi l'ampia latitudine dei poteri del competente Assessorato regionale, la chiesta misura cautelare meriti di essere, comunque, adeguatamente deliberata in sede collegiale;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare interinale di cui in motivazione.

Fissa per la ulteriore trattazione in sede collegiale la Camera di consiglio del 14 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 27 agosto 2018.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO